



**REGOLAMENTO
COMUNALE**

**ACQUA
E
TASSE DIVERSE**

Modifica Art. 9 – Tasse diverse
(Approvato dal Municipio nella seduta del 14.12.2016)

Premesse

Il presente regolamento riprende il precedente testo accettato dall'Assemblea Comunale il 23 gennaio 1983 ("Prescrizioni sull'edilizia, muri e acqua potabile"), aggiornandolo nella forma ed adattandolo alle successive modifiche intervenute con decisione dell'Assemblea Comunale del 13 ottobre 1989.

Sono inoltre state eliminate tutte le disposizioni inerenti al campo edilizio, contemplate nell'apposita Legge Edilizia Comunale (LEC).

Art. 1 Acqua potabile/Sorveglianza

La sorveglianza degli impianti comunali di acqua potabile spetta al Municipio che potrà delegare i necessari controlli al Municipale responsabile di tale dicastero o ai singoli incaricati designati nelle diverse frazioni, unitamente al comandante del Corpo Pompieri.

Art. 2 Allacciamenti

Il Municipio è autorizzato a permettere ai proprietari, previa domanda scritta da eseguirsi in ossequio alle disposizioni della LEC, l'immissione nella propria abitazione o fabbricato dell'acqua potabile, mediante allacciamento da eseguirsi alla rete di distribuzione comunale.

Art. 3 Esecuzione lavori

I lavori di allacciamento devono avvenire ad opera di addetti specializzati, a spese dell'istante, su indicazioni del Municipale responsabile del dicastero costruzioni. Lo scavo non può essere chiuso se prima non è controllato dal capo dicastero competente.

L'eventuale selciato comunale toccato da scavi per la posa di condutture, deve essere rifatto a regola d'arte a spese del richiedente.

Art. 4 Prescrizioni tecniche allacciamenti

Ogni allacciamento va eseguito con tubature da 1" (un pollice), munito di saracinesca individuale di disinserimento dalla tubazione principale, da posarsi al massimo ad 1 metro di distanza dalla condotta principale.

Per la condotta privata è prescritta una profondità minimo di 80 cm.

Per quanto attiene alle ulteriori prescrizioni tecniche, si rimanda alla specifica LEC, in ogni suo dettaglio, come pure al realizzando regolamento sulle fognature.

Art. 5 Riparazioni

Le riparazioni alle condutture private devono essere effettuate con estrema sollecitudine dal proprietario, a sue spese

Art. 6 Sperperi d'acqua/Scarsità

Sperperi d'acqua, soprattutto in epoca di siccità, potranno essere puniti dal Municipio con multe da fr. 50.-- a fr. 300.--.

In caso di scarsità d'acqua, il municipio potrà limitare l'uso di un certo numero di rubinetti per abitazione, in special modo per i lavatoi, le fontane esterne e le piscine, nonché il lavaggio di auto o simili e l'innaffiatura di giardini o orti, ponendovi il sigillo sino a che la contingenza lo richieda.

Art. 7 Controllo rubinetti

Il municipio ha la facoltà di eseguire controlli sul numero di rubinetti esistenti nelle abitazioni ed al di fuori delle stesse.

Per rubinetto si intendono in particolare i rubinetti nel senso stretto del termine, gli attacchi alle macchine da lavare, lavastoviglie e simili, ecc..

Art. 8 Tassa di allacciamento all'acqua potabile

L'allacciamento di base alla rete di distribuzione dell'acqua potabile ammonta al 1.5% del valore di stima reale del fabbricato (secondo l'ufficio cantonale delle assicurazioni). I domiciliati beneficeranno di uno sgravio del 50% da calcolarsi sulla tassa, decurtabile pro-rata-temporis qualora la durata del domicilio fosse inferiore ai 10 anni.

In ogni caso, la tassa minima di allacciamento, ammonta a fr. 1'500.--, con lo sgravio di fr. 750.-- a favore dei domiciliati.

Nel caso di successiva riattazione o trasformazione di quel fabbricato non adibito ad abitazione, l'eventuale tassa d'allacciamento pagata sarà computata sul successivo prelievo a lavori ultimati e

stima sul valore reale aggiornata.

Per quanto riguarda le stalle aventi scopo prettamente agricolo, la tassa ammonta a fr. 200.-

La tassa di allacciamento per le fontane ed i lavatoi sia interni che esterni ammonta a fr. 50.--

Gli eventuali allacciamenti all'acqua potabile da parte di industrie o attività sia artigianali che commerciali, determineranno una tassa emanata dal Municipio di volta in volta.

La tassa di allacciamento per le piscine è di fr. 200.--

Art. 9 Tasse di consumo acqua

(Modifica approvata dal Municipio nella seduta del 14.12.2016)

La tassa d'uso è strutturata nelle seguenti due parti:

- una parte è calcolata sulla base delle spese di ammortamento e di costituzione di riserve (denominate TU 1),
- una parte è calcolata sulla base dei costi ricorrenti di esercizio e di manutenzione (denominate TU 2).

L'ammontare delle due tasse è fissato annualmente dal Municipio.

La tassa d'uso annuale per gli edifici allacciati all'acqua potabile comunale è fatturata come segue:

- **la fattura per la TU 1 è emessa in ogni caso a Fr. 200.00**
- la fattura per la TU 2 è emessa solo nel caso sia fatto uso dell'acqua potabile, con la seguente tariffa:
 - **Fr. 20.00 il primo rubinetto e per i susseguenti rubinetti fr. 4.00 al rubinetto**
 - **Fr. 50.00 per piscina**
 - **Fr 80.00 per stalle a scopo agricolo**

In caso di intenzionale rinuncia della infrastruttura la richiesta va inoltrata in forma scritta al Municipio, il quale di conseguenza provvederà alla chiusura della stessa con relativo sigillo con il prelievo di una tassa di fr. 120.00 più Fr. 30.00 di sigillo. E di conseguenza si esclude l'abitabilità

Art. 10 Tasse di congodimento

Sono definite le seguenti tasse di congodimento da prelevarsi unitamente all'imposta comunale:

	DOMICILIATI	NON D.
Tassa fondo comunale mucche da latte	5.--	10.--
Tassa fondo comunale sterle fino a 3 anni	5.--	10.--
Tassa fondo comunale vitelli fino ad 1 anno	3.--	5.--
Tassa fondo comunale cavalli/muli/asini	5.--	10.--
Tassa fondo comunale capre e pecore	2.--	4.--
Tassa fondo comunale capretti ed agnelli	1.--	2.--
Tassa fondo comunale altri animali da	da definire	da definire